

allegato A)

**COMUNE DI SONICO
COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA
Provincia di Brescia**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA VIA
ATTREZZATA "TERZULLI" sita in Comune di Sonico**

INDICE:

CAPO 1 – NORME GENERALI

Articolo 1 – Applicazione e prescrizioni generali

Articolo 2 – Raccomandazioni

CAPO 2 – ASPETTI TECNICI E DI COMPORTAMENTO

Articolo 3 – Materiale obbligatorio

Articolo 4 – Disposizioni obbligatorie sulle vie

Articolo 5 – Disposizioni obbligatorie sulle aree interessate dal passaggio dei sentieri di avvicinamento e di rientro

CAPO 3 – COMUNICAZIONI E SANZIONI

Articolo 6 – Manutenzione delle vie

Articolo 7 – Avvertenze e sanzioni

DEFINIZIONI:

- **Via attrezzata:** *un tratto di percorso prevalentemente artificiale, segnalato, che conduce il fruitore su pareti rocciose o su creste, cenge e forre, preventivamente attrezzate con funi o pioli.*

CAPO 1 – NORME GENERALI

Articolo 1 – Applicazione e prescrizioni generali

1. Il presente regolamento, si applica a tutti coloro che intendono percorrere la **via attrezzata “Terzulli”** sita sul territorio comunale di Sonico, con partenza dal Rifugio Gnutti in Val Miller e da altre vie alpinistiche dalla conca del Baitone, fino al Passo dell’Adamello.
2. Il regolamento detta i principi di comportamento per l’utilizzo della via attrezzata avente come principale obiettivo la completa e sicura fruibilità del percorso e la tutela dell’ambiente circostante.
3. L’accesso e l’utilizzo del percorso è gratuito e consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Convenzione e dalle presenti norme d’uso.
4. Le limitazioni d’uso contenute nel presente Regolamento hanno quale unico scopo la sicurezza della fruizione.

Articolo 2 – Raccomandazioni

1. Per percorrere la via attrezzata è indispensabile possedere il materiale specifico per tale attività, conoscere il suo corretto utilizzo e le tecniche di progressione dell’arrampicata.
2. L’attrezzatura fissa sulla via è sempre e soltanto un aiuto alla progressione ovvero una sicurezza passiva, non può essere considerata una sicurezza attiva poiché quest’ultima dipende esclusivamente dalle attrezzature individuali e dalle tecniche di salita.
3. L’accesso alla via avviene a proprio rischio e pericolo. La decisione di percorrerla è una scelta che implica la responsabilità totale della persona che assume tale decisione, sia in relazione agli incidenti che possono coinvolgerla, sia in relazione ai danni che la persona può provocare a terzi.
4. La via attrezzata non è presidiata né sorvegliata e si raccomanda:
 - ❖ in particolare ai principianti di farsi accompagnare da persone esperte;
 - ❖ di utilizzare sempre attrezzature e materiali conformi alle norme CE da sottoporre a verifica di integrità, da parte del proprietario, prima di ogni utilizzo;
 - ❖ particolare considerazione alle condizioni meteorologiche e a non intraprendere la salita in previsione di temporali o comunque in condizioni avverse (pioggia, neve, forte vento, ecc...);
 - ❖ verificare il proprio equipaggiamento di sicurezza e di progressione;
 - ❖ avere sufficiente esperienza di montagna e di arrampicata e adeguata preparazione fisica e tecnica con abitudine al vuoto;
 - ❖ porre massima attenzione a non far cadere pietre o altro materiale.

CAPO 2 – ASPETTI TECNICI E DI COMPORTAMENTO

Articolo 3 – Materiale obbligatorio

1. Per percorrere la via attrezzata è obbligatorio dotarsi di attrezzature e materiali personali specifiche conformi alle norme CE, da sottoporre a verifica di integrità prima di ogni utilizzo da parte del proprietario, e composta sommariamente da:

- ❖ Casco di arrampicata;
- ❖ Imbragatura di arrampicata;

Inoltre, nello specifico per la via attrezzata:

- ❖ Corda dinamica per via d'arrampicata;
- ❖ Moschettoni a norma;
- ❖ Scarponi e guanti idonei;

Articolo 4 – Disposizioni obbligatorie sulla via attrezzata

1. Non è consentito l'accesso alle persone minorenni se non accompagnate da persone maggiorenni che se ne assumono implicitamente la responsabilità.
2. E' vietata la presenza di più di una persona tra un ancoraggio e l'altro.
3. E' vietato percorrere la via nelle ore notturne.
4. E' obbligatorio indossare il casco già prima dell'attacco della via poiché possono verificarsi cadute sassi a causa di escursionisti che precedono.
5. E' severamente vietato alterare o modificare lo stato di fatto della via (ancoraggi), ossia non è consentita altra chiodatura oltre a quella già esistente, nonché è vietato modificare i percorsi dei relativi accessi e le aree di pertinenza.

Articolo 5 – Disposizioni obbligatorie sulle aree interessate dal passaggio dei sentieri di avvicinamento e di rientro

1. E' vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo che dovranno sempre essere portati a valle e smaltiti secondo le norme di legge;
2. E' severamente vietato accendere fuochi;
3. E' vietato imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo i sentieri, le attrezzature e le pertinenze;
4. Non è consentito posizionare lungo i sentieri locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati.

CAPO 3 – COMUNICAZIONI E SANZIONI

Articolo 6 – Manutenzione della via

1. Il soggetto incaricato del controllo e della manutenzione della via e delle relative pertinenze è individuato da apposito Protocollo d'Intesa;
2. Gli utilizzatori della via sono invitati a comunicare eventuali anomalie riscontrate lungo i percorsi al Gestore del Rifugio Gnutti Tel 0364/1895751, al Comune di Sonico mediante avviso diretto o telefonico al n. 0364 75030 o all'indirizzo mail info@comune.sonico.bs.it, alla Comunità Montana di Valle Camonica al n. 0364/324011, mail info@cmvallecamonica.bs.it ed al CAI Cedegolo mail cedegolo@cai.it Pec: cedegolo@pec.cai.it

Si rammenta che non è garantita la copertura di rete telefonica continuativa sul percorso.

Articolo 7 – Avvertenze e sanzioni

1. In caso di situazioni di pericolo, verrà tempestivamente emessa dal Comune di Sonico un'ordinanza di chiusura dell'accesso alla via. Tale ordinanza sarà esposta presso il Rifugio Gnutti e la località Premassone e sarà disponibile sui siti istituzionali della Comunità Montana e del Comune.
2. Nel caso di infortunio incorso nel periodo di chiusura della via, nessuna responsabilità sarà ascrivibile al gestore ed alle Amministrazioni interessate.
3. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi contravviene alle disposizioni di cui al presente Regolamento ed alle Ordinanze eventualmente emanate in sua applicazione, è passibile della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00; secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 ed ai sensi dell'art. 17 della legge 24/11/1981 n. 689, il rapporto è presentato al Sindaco di So